REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO	Presidente
Ida CONTINO	Consigliere
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Roberto RIZZI	Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61616** del registro di segreteria, proposto da **Maria Chiara BOSURGI**, nata a Reggio Calabria (RC) il 09/05/1994 (C.F. BSRMCH94E49H224C), in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Romolo (CF: RMLMRZ66P01H224M - PEC maurizio.romolo@avvocatirc.legalmail.it) e Gabriella Ruggiero (CF: RGGGRL66C42E041U - PEC: gabriella.ruggiero@legalmail.it)

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, in persona del Procuratore regionale p.t.;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 31/2024, pubblicata il 22 marzo 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avvocato Maurizio Romolo per l'appellante e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Emanuela Rotolo.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha condannato l'odierna appellante, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale (*Il mio orto di Bosurgi Maria Chiara*), al risarcimento del danno di €. 44.252,57 in favore dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, per il danno patrimoniale subito in ragione dell'indebita percezione di contributi pubblici chiesti e ottenuti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2007-2013, annualità 2013, determinata dalla mancata realizzazione del fine di utilità pubblica per il quale erano stati concessi.

Risulta dagli atti che in data 30 gennaio 2019 l'ARCEA trasmetteva una segnalazione di danno erariale relativa alla posizione di Maria Chiara BOSURGI, destinataria del decreto dirigenziale n. 14463 del 05/12/2018 di revoca totale del beneficio concesso e di recupero della somma di € 63.230,91, quale contributo indebitamente percepito in relazione alla concessione di un aiuto complessivo pari a € 91.461,83, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2007-2013, annualità 2013. In particolare, la ditta BOSURGI aveva richiesto

contributi per un progetto finalizzato a miglioramenti fondiari per la realizzazione e riconversione di impianti di colture nell'azienda agricola, di cui € 35.000,00 per la misura 112 (insediamento dei giovani agricoltori) ed € 56.461,83 per la misura 121 (ammodernamento delle aziende agricole). Rispetto a tale richiesta, l'ARCEA provvedeva all'erogazione di € 63.230,91, di cui € 28.230,91 per la misura 121 ed €. 35.000,00 per la misura 112. Alla concessione seguiva un primo preavviso di revoca del contributo e decadenza della domanda di aiuto per "*mancata realizzazione del progetto approvato con mancato recupero dell'intera cifra erogata a titolo di anticipazione pari ad € 28.230,91 e decadenza degli impegni mis. 112 per € 35.000,00*", che però veniva temporaneamente sospesa al fine di espletare "*una verifica straordinaria sulla domanda di pagamento 84755300229*". Dal successivo controllo tecnico-amministrativo e dal controllo *in loco* – svolti per la verifica della conformità della documentazione prodotta e degli investimenti realizzati – il funzionario incaricato riscontrava "*uno scostamento [pari al 58,86%] tra la Spesa realizzata dichiarata in domanda di pagamento [importo proposto € 59.861,43] e la Spesa realizzata accertata [importo accertato € 24.626,06]*" e che "*il beneficiario non ha dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile*", proponendo conseguentemente "*l'avvio delle procedure di recupero di parte delle somme già erogate, per un importo di € 28.230,91*". Pertanto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (DARA) comunicava il relativo decreto di revoca totale, con attivazione della polizza assicurativa e intimazione alla beneficiaria della restituzione dell'importo

complessivo di € 63.230,91. In merito alla quantificazione, l'ARCEA comunicava, inoltre, che "*risulta recuperata la somma di € 21.002,94 per compensazione automatica e resta da recuperare l'importo di € 44.252,57 … la polizza non è stata incamerata nonostante la richiesta di escussione di cui al prot. n. 185/2019 del 14/01/2019 … La scrivente Agenzia ha provveduto ad iscrivere a ruolo la corrispondente posizione debitoria, demandando all'Agente della Riscossione le necessarie attività di recupero (ruolo n. 2023/000104 del 19/10/2022)*".

La Sezione territoriale – respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione - ha ritenuto ampiamente provato che, a causa della mancata realizzazione del programma di investimento agevolato posto a fondamento della domanda, vi sia stata una distrazione del contributo dalle finalità pubblicistiche assegnate e, quindi, la sussistenza di un danno ingiusto. Nello specifico, ha ritenuto incontestati alcuni inadempimenti; ha considerato implausibile e indimostrata l'avvenuta realizzazione di una strada interpoderale, che avrebbe dovuto essere *ex novo* costruita a termini del progetto; ha concordato con la Procura sulla irriferibilità di alcune fatture, peraltro alterate a penna e con aggiunte unilaterali, alle spese cui la ditta pretendeva di riportarle; infine, con riferimento all'acquisto di piante e pali per un valore assai superiore a quello effettivamente corrisposto, ha riconosciuto la validità dell'*iter* che aveva condotto alla decurtazione in via amministrativa delle somme chieste dalla ditta, "*in assenza di ulteriori elementi di senso contrario*".

Il Collegio di prime cure ha ritenuto sussistere il nesso causale tra il

danno e la condotta della convenuta e l'elemento soggettivo del dolo, in ragione di una volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore, desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni del bando e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto, rispetto alla quale non risultavano in atti elementi giustificativi idonei a ravvisare un diverso elemento psicologico dell'agente. In particolare, ha ritenuto che la sottoscrizione della documentazione prodotta a sostegno della spesa determinasse l'evidente imputazione di quanto ivi contenuto alla beneficiaria, che, con la sottoscrizione, ha accettato i rischi connessi a eventuali lacune o mancanze.

In merito alla quantificazione del danno, ha ritenuto che la mancata escussione della polizza fideiussoria non incidesse sull'accertamento della responsabilità amministrativa di cui si discute, che ha per oggetto l'utilizzo delle risorse pubbliche da parte del beneficiario e il relativo danno prodotto, e ha accolto integralmente le richieste della Procura.

3. Con appello notificato in data 27 maggio 2024 e depositato in data 26 giugno 2024, la signora Maria Chiara Bosurgi, in qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.

I) *Violazione di legge - Articoli 115 e 116 cpc in relazione alla valutazione delle prove in atti ed alle circostanze di fatto.*

L'appellante afferma, con riguardo al pagamento delle piante di castagno, che la contestazione in sede amministrativa aveva a oggetto il costo per ciascuna unità e non il numero delle piante acquistate e riscontrate nella verifica *in situ*, senza alcuna indicazione della fonte del

costo unitario preteso dagli Uffici Regionali, pari a €. 1,55, oltre IVA, a fronte di €. 13,40, oltre IVA. Sostiene che una mera ricerca sul *web* confermerebbe che un costo unitario così basso non era realistico.

Con riguardo all'acquisto dei pali tutori, afferma che non se ne contestava il numero e/o la mancata installazione, ma le dimensioni, senza indicare un prezzo presunto per ciascuna unità, riconoscendo un costo complessivo di €. 160,00, a fronte di una spesa di €. 1.000, senza fornire alcuna motivazione.

Contesta che il Giudice del primo grado, disattendendo i rilievi difensivi, ha affermato in maniera errata l'assenza di ulteriori elementi di senso contrario non considerando la presenza in atti del bonifico di pagamento delle piante di castagno che era in possesso della Regione.

Afferma che le risultanze in sede amministrativa non sono affatto provate, sussistendo elementi istruttori contrari.

Per ciò che attiene all'asserito disordine documentale dei pagamenti effettuati per i lavori della Ditta OMISSIS, sostiene che le risultanze probatorie erano idonee a dimostrare il mancato completamento dell'intervento, per circostanze comunque non imputabili all'odierna appellante, ma non a dare prova della volontà di arrecare un danno all'erario, considerando il recupero effettuato in via amministrativa tutt'ora in corso, nonché l'esistenza di una polizza fideiussoria a prima richiesta per un importo di €. 31.054,00 in possesso della Regione, ma da questa non utilizzata.

II) *Violazione di legge - Articolo 1 L. 20/1994 - assenza di condotta dolosa e/o gravemente colposa,* con riguardo al capo della sentenza (pag. 20) in cui

si afferma … *deve ravvisarsi il prospettato dolo in ragione di una volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore, desumibile dalla conoscenza delle prescrizioni e dalla mancata realizzazione di quanto dovuto, e rispetto alla quale non risultano in atti elementi giustificativi idonei a ravvisare un diverso elemento psicologico dell'agente…"*

Sostiene che la Procura non ha fornito alcuna prova che l'odierna appellante abbia agito con colpa grave o con dolo, e che i fatti accaduti dimostrano che non vi è stata alcuna consapevole volontà preordinata di produrre l'evento dannoso. Sottolinea che, anche se l'art. 21 del D.L. n. 76/2020 non è applicabile *ratione temporis* al caso di specie, costituisce comunque riprova di quale sia l'orientamento del legislatore in materia, modificando radicalmente la responsabilità del dipendente pubblico e statuendo che "*la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*"**.**

III) *Violazione di legge - articoli 112 e 113 cpc - 83 R.D. 2440/1923 E 52 R.D. 1214/1934 - interessi e rivalutazione monetaria - recupero delle somme in via amministrativa art. 215 c.g.c.*

Evidenzia ancora l'appellante che nel caso che ci occupa, la Regione sta recuperando in via amministrativa le somme dovute, senza alcuna opposizione, per l'ulteriore domanda di condanna al pagamento anche a titolo di risarcimento (poiché tale è la rivalutazione monetaria), e pertanto rinnova, anche in sede di gravame – stante l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul punto, in violazione dell'art. 112 c.p.c. - la richiesta in via gradata dell'esercizio del potere riduttivo.

Sostiene che il precetto di condanna non appare conforme ai principi in

diritto che regolano la materia, con violazione dell'art. 113 c.p.c., poiché non dispone la riduzione, in sede di esecuzione, delle somme già percepite e che saranno percepite dalla Regione in conseguenza del recupero amministrativo in atto.

4. Con memoria conclusionale depositata in data 9 maggio 2025 la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.

Con riferimento al primo motivo di gravame il Procuratore ha sottolineato che l'appellante non fornisce controprova rispetto a quanto emerso dall'istruttoria amministrativa, a parte una generica considerazione sul fatto che, da una consultazione dei prezzi delle piante di castagno via *internet*, si evincerebbe che questi siano molto più alti della spesa ritenuta ammissibile dall'Autorità amministrativa. Reputa che tale notazione difensiva non possa essere condivisa, anche in considerazione delle oscillazioni fra prezzi all'ingrosso e al dettaglio, e di quelle dovute all'età della pianta al momento della vendita, alla varietà, alle sue condizioni. Sostiene che non sarebbe decisiva la questione relativa ai bonifici che darebbero prova dell'avvenuto pagamento alla ditta fornitrice, sia perché il tema non è quello della effettiva corresponsione della somma, ma della sua ammissibilità, sia inoltre perché, documentalmente, non c'è nessuna prova della esecuzione del bonifico, ma solo una ricevuta dell'avvenuto ordine di bonifico.

Sottolinea che il danno corrisponde all'intero contributo percepito in

quanto il progetto non si è realizzato, le spese non ammissibili sono state quantificate nel 60% circa di quanto chiesto a rimborso, vengono in luce fragilità e incongruenze documentali, e le realizzazioni che dovevano incrementare la produttività, l'efficienza, ecc. dell'azienda agricola o sono state lasciate nell'incompletezza, o non sono nemmeno iniziate.

Con riguardo al secondo motivo di gravame, ovvero alla critica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il Procuratore sottolinea l'erroneità dell'idea che il dolo, nelle due componenti volitiva e rappresentativa, debba cadere sul danno-conseguenza, limitandosi la novella del 2020 ad affermare che la prova richiesta è quella della volontà del danno-evento. Afferma che tutte le condotte chiamate in causa nella vicenda in disamina sono sorrette da volontà e rappresentazione.

Quanto all'invocato esercizio del potere riduttivo – rilevato preliminarmente che, in presenza di un contegno doloso, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che non vi sia comunque spazio per un siffatto intervento – evidenzia che non appare sotto alcun profilo ammissibile una mitigazione delle conseguenze ripristinatorie per il danneggiante, a scapito del pubblico erario. Sottolinea che l'azienda agricola è stata completamente abbandonata dalla titolare, che si è stabilita nel Regno Unito. Afferma che ciò che conta per il disvalore delle condotte tratte a giudizio è il fatto, incontestabile, che l'incuria per il compendio progettuale e per il perseguimento del fine (pubblicistico) del finanziamento erogato sono particolarmente evidenti. Sottolinea,

inoltre, che non vi è stato alcuno sforzo per dare seguito al provvedimento di revoca del contributo, e ai conseguenti obblighi di restituzione, circostanza che evidenzia come la percezione del beneficio sia servita solo a scopi di tipo utilitaristico-individuale, senza beneficio alcuno per il territorio, la collettività e il tessuto produttivo locale.

5. All'udienza del 5 giugno 2025 l'avv. Romolo si è riportato integralmente alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi, soffermandosi, in particolare, sulla non imputabilità all'odierna appellante del mancato completamento dell'intervento finanziato, in ragione del contesto fattuale della vicenda, come documentato in atti. Il P.M. si è riportato al contenuto delle rassegnate conclusioni, evidenziando che le prove in atti convergono nel senso della dimostrazione della mancata realizzazione del progetto finanziato.

DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 31/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha affermato la responsabilità della signora Maria Chiara Bosurgi, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, per il danno patrimoniale subito dall'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), in ragione dell'indebita percezione di contributi chiesti e ottenuti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria 2007-2013, annualità 2013, determinato dalla mancata realizzazione del fine di utilità pubblica per il quale erano stati concessi.

2. Con un primo motivo di gravame - *Violazione di legge, in particolare degli articoli 115 e 116 cpc in relazione alla valutazione delle prove in atti ed*

alle circostanze di fatto, la signora Bosurgi contesta in punto di fatto le decurtazioni al ribasso del costo effettivo riconoscibile delle piante e dei pali acquistati operata dall'amministrazione, e considerata ragionevole dal primo giudice, ritenendole arbitrarie e prive di supporto e affermando di aver fornito "*piena prova*" del pagamento, avendo allegato la fattura e il bonifico di pagamento. Sostiene, inoltre, che, per ciò che attiene all'asserito disordine documentale dei pagamenti effettuati per i lavori della Ditta OMISSIS, si tratterebbe di circostanze, comunque, a lei non imputabili.

2.2 Il primo motivo di censura non merita accoglimento.

Con specifico riguardo alle richiamate contestazioni dell'appellante in punto di fatto circa le decurtazioni al ribasso del costo delle piante e dei pali acquistati operate dall'amministrazione, e all'affermazione di aver fornito "*piena prova*" dei pagamenti, questo Collegio, per contro, osserva che il bonifico di pagamento per €. 16.500, "*inoltrato*" in data 25/08/2016, prodotto in relazione alla fattura n. 22/2016, non corrisponde all'intero importo dei lavori dedotto in fattura (€. 21.767,04 + IVA); che nella fattura n. 22/2016 è stata apposta - presumibilmente in un momento successivo - una annotazione ("*verrà parzialmente stornata*"); che nella dichiarazione di quietanza dell'impresa appaltatrice risulta una annotazione aggiunta a penna senza sigla, ove si precisa che "*per la differenza sarà emessa n. c.* (nota di credito) *di € 6.767,04 + IVA*" e che detta nota di credito non risulta depositata in atti. Risulta, inoltre, che la causale del bonifico del 19/07/2016 (di €. 22.000,00) è "*pagamento fattura n. 18*" e che il bonifico del 22/07/2016

(di €. 15.400,00) reca in descrizione solo "*pagamento fattura*", senza alcun'altra indicazione. Né può sostenersi che la "*dichiarazione liberatoria e di quietanza*" della ditta OMISSIS fornisce adeguata prova di quanto effettivamente corrisposto per le 400 piante di castagno, in quanto nella documentazione in atti lo stato del relativo bonifico in data 16/07/2018 (di €. 5.896,00) risulta essere semplicemente "*inoltrato*", e l'odierna appellante non ha prodotto alcuna distinta che documenti l'effettivo pagamento di detto bonifico.

Si riscontra poi in maniera evidente un oggettivo disordine documentale (riconosciuto dalla stessa appellante) con assenza di una tracciabilità coerente tra i pagamenti effettuati e le fatture emesse, senza che possano assumere effettivo rilievo in senso contrario le annotazioni a penna di storno parziale e di emissione di una nota di credito, peraltro mai prodotta in atti. Deve affermarsi, pertanto, che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della signora Bosurgi – non è stata affatto data "*piena prova*" dei pagamenti.

2.3. Risulta in atti, inoltre, che l'odierna appellante ha assunto, nel corso del procedimento di concessione di detto contributo e all'atto della sottoscrizione della domanda, precisi obblighi in relazione alla veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.

Deve considerarsi, in merito, che il Regolamento (CE) 27/01/2011, n.65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno

dello sviluppo rurale [applicabile dal 1° gennaio 2011 e abrogato dall'art. 43, paragrafo 1, Regolamento 11 marzo 2014, n. 640/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015], all'articolo 30 (*Riduzione ed esclusioni*) – relativo al sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 (miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale) di cui all'articolo 20 del Reg. (CE) 20/09/2005, n. 1698/2005 – prescrive che "*qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione*".

2.4. Appare incontrovertibilmente provato in atti che l'odierna appellante ha violato gli specifici obblighi assunti nel corso del procedimento di concessione del contributo, in quanto è pacifica la presenza di lavori non eseguiti, di significative differenze tra le spese dichiarate e quelle ritenute congrue e accertate (per le piante di castagno e i pali tutori), nonché di spese non adeguatamente documentate e tracciate, è ed evidente la mancata realizzazione del progetto imprenditoriale per il quale erano stati richiesti e concessi i finanziamenti in contestazione (come risulta anche dalle immagini allegate al verbale del "*controllo in loco*" del 10/09/2018, presente in atti).

Merita evidenziare, inoltre, sul punto, che l'impresa individuale della signora Bosurgi è attualmente inattiva e in stato di sostanziale abbandono, e che l'odierna appellante risulta stabilmente residente nel Regno Unito.

Pertanto, sussistono pienamente, nel caso di specie, le condizioni di

revocabilità delle somme erogate, in quanto nessuna attività di impresa è stata in concreto realizzata, con consequenziale mancato conseguimento delle finalità pubblicistiche sottese alla concessione del finanziamento, e deve concludersi che la Sezione territoriale ha correttamente valutato il sostanziale sviamento delle risorse pubbliche rispetto agli obiettivi per i quali il contributo era stato riconosciuto.

Le illustrate censure di merito che investono l'antigiuridicità della condotta non possono, quindi, trovare accoglimento.

Il motivo di impugnazione è dunque da respingere.

3. Con un secondo motivo di gravame - *Violazione di legge di legge - Articolo 1 L. 20/1994 - assenza di condotta dolosa e/o gravemente colposa*, l'appellante censura il capo della sentenza che ha affermato la connotazione dolosa della condotta dell'appellante.

In merito deve osservarsi che la riscontrata assenza di una tracciabilità coerente tra i pagamenti effettuati e le fatture emesse e la carenza di prove documentali della diversa ricostruzione fattuale prospettata dall'appellante e, in particolare, della correttezza dei pagamenti e della imputabilità degli stessi al programma finanziato secondo quanto rendicontato dalla beneficiaria dei contributi, accompagnato dalla riscontrata mancata realizzazione dell'attività di impresa prevista, non può che deporre nel senso della connotazione dolosa della condotta dannosa posta in essere, in ragione di una volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore, di cui l'odierna appellante si era fatta carico all'atto della sottoscrizione della domanda, in relazione alla veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese e alla

documentazione prodotta, e della mancata realizzazione di quanto ammesso a finanziamento.

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, la sottoscrizione della documentazione prodotta a sostegno della spesa indica l'evidente imputazione di quanto ivi contenuto alla beneficiaria, che si è inevitabilmente rappresentata la necessità di depositare la documentazione per ottenere il contributo e che, con la sottoscrizione, ha accettato i rischi connessi a eventuali lacune o mancanze.

Né può accogliersi la prospettazione difensiva circa l'assenza di una preordinata condotta volontaria mirata alla distrazione delle risorse pubbliche erogate, in ragione dei comportamenti posti in essere dai confinanti OMISSIS/OMISSIS, culminati con querela da parte dei Bosurgi verso i OMISSIS (madre e zio della OMISSIS), di atti di intimidazione agli operai che avrebbero dovuto eseguire gli interventi, e di una causa civile di usucapione intentata dalla signora OMISSIS e definita con sentenza di rigetto del Tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di vicende marginali rispetto alla riscontrata mancata realizzazione dell'attività imprenditoriale programmata, con volontaria inosservanza degli obblighi assunti nei confronti dell'ente erogatore.

3.1 Quanto alla censura correlata al disposto di cui all'art. 21 del D.L. n. 76/2020, non può che ribadirsi la non applicabilità *ratione temporis* della normativa *de quo* al caso di specie, come pacificamente ammesso dalla stessa ricorrente e come affermato da questa Sezione con plurimi pronunciamenti (*ex multis*, Sez. II centr. n. 137/2025, n. 112/2025; n.

30/2022; n. 305/2022; n. 95/2021) ove si è concordemente sostenuto che il legislatore, inserendo al comma 1 della legge n. 20/94 il capoverso *"la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso "*, ha posto in essere un intervento additivo e novativo avente carattere sostanziale, in quanto incidente su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale; per tale motivo la disposizione in esame non può spiegare effetti su vicende verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c.

Il motivo di censura non merita, pertanto, accoglimento.

4. Con il terzo motivo di gravame (*Violazione di legge - articoli 112 e 113 cpc - 83 R.D. 2440/1923 E 52 R.D. 1214/1934 - interessi e rivalutazione monetaria - recupero delle somme in via amministrativa art. 215 c.g.c.*), l'appellante evidenzia che la Regione starebbe recuperando in via amministrativa le somme dovute e rinnova la richiesta in via gradata dell'esercizio del potere riduttivo, stante l'omessa pronuncia della Corte territoriale sul punto.

I motivi di censura non sono suscettibili di accoglimento.

4.1. Per quanto concerne la lamentata violazione dell'art. 113 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure disposto la riduzione, in sede di esecuzione, delle somme già percepite e di quelle che saranno incassate dalla Regione in conseguenza del recupero amministrativo asseritamente in atto, il motivo è privo di pregio.

Deve osservarsi, in via generale, che non può escludersi che quando il credito sia diretta conseguenza della condotta dolosa o gravemente colposa di un operatore soggetto alla giurisdizione della Corte dei

conti, possano insorgere questioni di interferenza tra gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui dispone l'amministrazione e l'azione di responsabilità di competenza della procura contabile, essendo evidente che nelle ipotesi in cui il credito sia stato integralmente soddisfatto in via amministrativa (ovvero in conseguenza dell'esperimento delle azioni civili) l'azione di responsabilità amministrativo-contabile è da ritenere non più intentabile o, se già intentata, non oltre procedibile. Tuttavia, se – viceversa - i rimedi alternativi posti in essere dall'amministrazione non abbiano ancora condotto al soddisfacimento del credito, il problema di eventuali duplicazioni deve essere necessariamente affrontato o in sede di esecuzione della sentenza o attraverso il ricorso ai consueti strumenti civilistici di reazione ad adempimenti indebiti (v. Sez. II app., sent. n. 160/2025 e giurisprudenza ivi citata). Solo nella fase esecutiva, infatti, è possibile definire se effettivamente il recupero è avvenuto integralmente o se residuano ancora importi in contestazione (cfr., *ex multis*, Sez. II app., sent. n. 108/2024).

Con specifico riguardo al caso sottoposto all'esame del Collegio, deve affermarsi che non è dato rinvenire in atti alcuna prova di un recupero amministrativo in corso, e l'appellante non ha documentato in alcun modo il *quantum* del credito erariale a oggi asseritamente recuperato.

4.2. Con riferimento all'omessa pronuncia sulla richiesta di esercizio del potere riduttivo, si richiama preliminarmente il consolidato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale il Giudice della responsabilità erariale non è tenuto a motivare il mancato esercizio di

detto potere, sussistendo un simile dovere di motivazione solo nell'ipotesi in cui egli eserciti il potere riduttivo stesso (v. SS.RR., sentt. n. 671/1990, n. 563/1987, n. 425/1985 e n.296/1982; cfr. Sez. II app., sent. n. 372/2021).

4.3. Quanto al merito della richiesta, formulata in via gradata, di esercizio del potere riduttivo dell'addebito, va affermata la correttezza della decisione di prime cure, alla luce della granitica giurisprudenza contabile, anche d'appello, che ritiene irrimediabilmente ostativa all'esercizio di detto potere la sussistenza, come nel caso di specie, di condotte dolose (cfr. *ex multis*, Corte conti, Sez. II app. n. 164/2025, n. 25/2025, n. 259/2024, n. 233/2024, n. 275/2023, n. 236/2023, n. 305/2022, n. 372/2021; Sez. III app. n. 5/2020), non ravvisandosi, in ogni caso, elementi che consentano di ridurre il danno addebitabile all'appellante.

Il terzo motivo d'appello deve essere, pertanto, respinto.

5. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l'appello proposto dalla signora Maria Chiara Bosurgi, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello della signora Maria Chiara Bosurgi.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e vanno liquidate nella misura di €. 112,00 (CENTODODICI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Lucia d'Ambrosio	Rita Loreto
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 23 SETTEMBRE 2025

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco